



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI [REDACTED]  
- SEZIONE PRIMA CIVILE -

N. [REDACTED] SENT.

N. [REDACTED]

N. \_\_\_\_\_ CRON.

N. \_\_\_\_\_ REP.

Nella persona del Giudice Unico dott. [REDACTED]  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di I grado [REDACTED] promossa da

[REDACTED] tutti  
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Badolato ed elettivamente domiciliati  
presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

**Contro**

**AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI [REDACTED]** rappresentata  
e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il  
suo studio in [REDACTED] 17

In punto: "responsabilità professionale medica"

TRIBUNALE CIVILE DI [redacted]

Giudice Unico [redacted]

Foglio di precisazione delle conclusioni

I Sigg. [redacted]

[redacted]

Con l'Avv Giuseppe Badolato

Attori

contro

Azienda Ospedaliera della Provincia di [redacted]

Con l'Avv [redacted]

Convenuta

\*\*\*\*\*

Voglia il Giudice Unico, contrariis reiectis, così giudicare:

In via principale e nel merito

Accertare e dichiarare, alla luce della depositata CTU, la responsabilità dell'A.O.della Provincia di [redacted] - con sede in [redacted]

[redacted] persona del direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti degli artt.1176 e 1218 c.c., in relazione agli artt. 2236, 2043 e 2049 c.c.. e, conseguentemente condannarla, a titolo di risarcimento dei danni Tutti subiti dagli attori, al pagamento dell'importo che sarà meglio quantificato in comparsa conclusionale e, pertanto, per il Danno Biologico con personalizzazione dell'attore, il Danno Morale e il danno esistenziale di tutti gli attori, il Danno da omesso consenso informato, il danno patrimoniale per lucro cessante e per danno emergente, il danno da capacita' lavorativa annullata, sia specifica che generica,(Cass. civ. Sez. III, 12/02/2013, n. 3290; Cass. civ. Sez. III, 19/07/2012, n. 12463; Cass. civ. Sez. III, 14/06/2012, n. 9708; Cass. civ. Sez. III, 16/03/2012, n. 4252), le spese sostenute e sostenende, oltre gl'interessi legali e/o compensativi dal fatto all'emissione della sentenza, nonchè gl'interessi legali dalla data di emissione

della sentenza al soddisfo (Cass, Sez. Un. 1995/1712; Cass. Civ. 02.04.2001, Sez. III^ n° 4783, Cass. Civ. Sez.III^, n° 25571 dep.ta 30.11.2011; Corte di Appello di Milano, n° 3132/2010, dep.ta 16.11.2010; Trib. Milano, Sez. 5^, n° 14441/2011, dep.ta 29.11.2011), oltre le spese di CTU e di CTP, (Cass. civ. Sez. VI, 11/01/2012, n. 179), ovvero al pagamento di una somma maggiore o minore che questo On.le Tribunale vorrà accertare e, conseguentemente, liquidare. (Cass.19.06.1995, n° 6927; Cass.19.05.1999 n° 4852, Sez. III^), nonché al risarcimento di TUTTI I DANNI, anche di quelli qui non espressamente indicati, che l'On.le Tribunale vorra' individuare e, conseguentemente, liquidare (Cass.Civile, Sez. 3^, n° 6737/2011, dep.ta il 24.3.2011; Cass. Civile, Sez 3^, n° 1216/2014, dep.ta 22.1.2014).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali di cui si chiede la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., tenendo conto dei nuovi parametri forensi previsti dal decreto 10 marzo 2014. N. 55, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie (art. 2)

Si chiede, ancora, che l'On.le Tribunale voglia dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza, che questa venga registrata a debito ai sensi dell'art 59, lettera d) del DPR n° 131/1986 e che l'imposta prenotata a debito venga recuperata nei confronti del convenuto.

16.4.14  
IL GIUDICE  
Dott.ssa [redacted]

Scel.

Per l'Azienda Ospedaliera della Provincia di [redacted]

CONVENUTA

Nella causa promossa da

[redacted]  
[redacted]  
[redacted] con l'Avv. Giuseppe

Badolato

ATTORI

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare:

**NEL MERITO**

Respingere tutte le domande avanzate nei confronti dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di [redacted] in quanto infondate in fatto ed in diritto.


Vinte le spese di lite.

16.4.194

  
**IL GIUDICE**  
Dott.ssa [redacted]



di imprudenza. L'emorragia cerebrale conseguì direttamente ad intempestiva procedura di angioplastica di completamento del ramo interventricolare della coronaria sx, la seconda derivò dalla sospensione della terapia antiaggregante, sospensione inevitabile a causa dell'emorragia cerebrale in atto e della necessità di eseguire intervento craniotomico. Nel corso della prima procedura di angioplastica, eseguita in urgenza il 25.8.2008 a causa di sindrome coronarica acuta in territorio di irrorazione della coronaria dx, si era correttamente somministrata al paziente terapia a base di Reo - pro in associazione ad eparina ed ASA. Reo - pro è potente inibitore della funzione piastrinica e quindi farmaco pro - emorragico. L'azione di Reo o- pro si esaurisce nel volgere di 24 - 48 ore di talché è prudente non eseguire una eventuale angioplastica di completamento (ossia non urgente) quando non siano trascorse almeno 48 ore dallo stop della infusione del farmaco. La necessità di dover risomministrare Reo - pro nel corso di procedura elettiva è evenienza del tutto rara ed eccezionale ma da considerare nella valutazione del c.d. rapporto rischio - beneficio. I cardiologi dell'Ospedale di [redacted] eseguirono la seconda procedura di angioplastica, per nulla urgente, quando era trascorso un periodo di sole 25 ore dallo stop di infusione di Pro - reo. Nel corso della seconda procedura di rese necessaria, quoad vitam, la risomministrazione di Reo - pro al fine di risolvere una grave crisi ischemica da probabile embolizzazione del microcircolo. In paziente, già scoagulato per effetto combinato di altri tre farmaci (clopidogrel, ASA ed eparina), la risomministrazione (necessaria) di Reo - pro, agendo sulla "coda" della precedente somministrazione, scatenò o concorse a scatenare la grave emorragia cerebrale dx. tale patologia emorragica impose la interruzione della terapia disaggregante (ASA e clopidogrel) anche in funzione dell'intervento craniotomico evacuativo. Lo stop della doppia disaggregazione causò trombosi




*di stent coronarico dx e infarto miocardico inferiore acuto. Inefficace la procedura di ricanalizzazione della coronaria dx mediante PTCA”.*

Accertata, alla luce dei riportati esiti peritali, la responsabilità professionale dei sanitari dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di [REDACTED] la stessa deve essere condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati in conseguenza dell’imperito intervento eseguito a favore di [REDACTED] e dei suoi prossimi congiunti, dovendosi sin da ora evidenziare che l’accertata responsabilità medica con il conseguente obbligo risarcitorio assorbe l’ulteriore profilo di censura declinato da parte attrice in ordine alla dedotta mancata acquisizione del previo consenso informato da parte del paziente ad opera dei sanitari non essendo la mera ipotetica lesione in sé del diritto essere fonte di responsabilità per danni ulteriori rispetto a quelli derivanti dall’accertata responsabilità medica per l’imperizia nei trattamenti sanitari eseguiti.

Quanto al danno non patrimoniale, deve essere preliminarmente richiamato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le note pronunce dell’11.11.2008 n. 26972 e n. 26973.

La Corte di Cassazione, da un lato, ha ricondotto i danni risarcibili nell’ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando inoltre che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc., hanno funzione meramente descrittiva, e, dall’altro lato, ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica voce del “danno non patrimoniale”, il Giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra. Se, pertanto, devono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc.), i danni non patrimoniali debbono comunque essere



integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione. Quindi, il Giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto e deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione valutando nella loro effettiva consistenza anche le sofferenze psicofisiche e relazionali patite dal soggetto leso onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ciò detto in linea generale, quanto a [REDACTED] T.U. nominato ha accertato che per effetto delle lesioni subite dall'infortunato (*"grave emiparesi sx con plegia dell'arto superiore, grave sindrome depressiva ed evoluzione peggiorativa di cardiopatia ischemica"*), a carico dello stesso è derivato un danno biologico permanente quantificato nella misura del 75%.

Si ritiene, inoltre, necessario procedere ad una adeguata personalizzazione del danno sofferto, dovendosi, a tale proposito, richiamare quanto accertato dal C.T.U. designato in ordine al persistere in capo al soggetto delle funzioni psichiche e intellettive con conseguente dolorosa comprensione da parte del soggetto del proprio prostrante stato di salute e drammatica consapevolezza di una severa compromissione dell'integrità della propria persona, che, improvvisamente, all'età di soli 51 anni, *"ha perso di fatto e in misura rilevante l'autonomia nello svolgimento di gran parte degli atti della vita quotidiana, anche di quelli più elementari, abbisognando, ad esempio, di considerevole aiuto nelle operazioni di vestizione e svestizione ed in quelle di igiene della persona; egli necessita di aiuto quando mangia, quando si reca ai servizi, deve essere accompagnato nei suoi spostamenti fuori casa nonché della costante presenza di taluno in casa anche solo in considerazione del fatto che le infermità motorie gli impedirebbero di attuare, alla bisogna, condizioni di autosoccorso; da considerare, infine, il significativo nocumento alla vita socio-relazionale da riferire alla perdita della idoneità fisica alla guida dell'auto"*. A ciò deve, inoltre, aggiungersi la condizione di prostrazione di [REDACTED]

derivante anche dall'accertata perdita totale di capacità lavorativa e ciò, soprattutto, in un soggetto che ha sempre lavorato come si evince dalle buste paga in atti in cui si legge che lo stesso era assunto a tempo indeterminato presso la società [redacted] (docc. nn. 21 e 22), dovendosi evidenziare che il lavoro rappresenta espressione delle capacità di un soggetto e fondamentale attività realizzatrice della persona.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene equo riconoscere a [redacted] a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (valutata l'età, la gravità delle lesioni, i ricoveri ospedalieri, l'entità dei postumi permanenti, il grado e l'intensità dell'afflizione psico - fisica dovuta alle lesioni ed i dolorosi risvolti relazionali ed esistenziali), in applicazione dei criteri liquidatori di cui alle note Tabelle di Milano 2014 in uso presso questo Tribunale (i) quanto al danno permanente, quantificato dal C.T.U. nella misura del 75% e riconosciuta la personalizzazione del 25% per le ragioni sopra esposte, la complessiva somma di € 816.300,00, (ii) quanto al danno per inabilità temporanea, indicata dal C.T.U. in mesi 7 per inabilità temporanea assoluta e mesi 5 per inabilità temporanea all'85% e riconosciuto equitativamente quale valore giornaliero l'importo di € 120,00 per le medesime considerazioni sopra riportate, la somma complessiva di € 40.500,00.

Così per un totale a favore di [redacted] a titolo di danno non patrimoniale della somma, all'attualità, di € 856.800,00.

Devono, poi, essere riconosciute le spese mediche sostenute, documentate e ritenute dal C.T.U. necessarie e congrue, pari ad € 1.360,25.

Venendo, ora, alle richieste risarcitorie dei prossimi congiunti, si osserva quanto segue.

La moglie, i figli e i genitori di [redacted] hanno rivendicato il risarcimento del danno non patrimoniale riflesso patito, quali vittime secondarie, in conseguenza della macrolesione che affligge l'infortunato - vittima primaria.

Si rileva preliminarmente che già a far tempo dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9556/02 la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso cosicché il congiunto è legittimato ad agire *iure proprio* contro il responsabile (tra le tante, Cass. n. 23881/03; Cass. n. 19316/05; Cass. n. 8546/08).

Nello specifico, quanto ai criteri a cui ancorare una valutazione necessariamente equitativa di tale voce di danno, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche nel caso in cui siano derivate dell'illecito lesioni personali e non la morte, il danno subito dai congiunti deve essere concretamente accertato sulla base di una valutazione complessiva ed equitativa che tenga conto della peculiare relazione affettiva di ogni danneggiato con la vittima, della intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, delle abitudini di vita e della compromissione che ne sia derivata, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, dell'età della vittima e dei parenti e di ogni altra circostanza ritenuta rilevante (cfr. tra le tante Cass. n. 22909/2012; Cass. n. 20667/2010).

Ciò detto in linea generale, quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dalla moglie e dai figli, deve, innanzitutto evidenziarsi che dette parti non hanno svolto specifiche deduzioni (né tanto meno prova) con riferimento alle abitudini di vita del nucleo familiare prima dell'evento per cui è causa, all'intensità delle relazioni all'interno del nucleo stesso nonché alla specifica alterazione degli equilibri e del *menage* familiare successivamente al fatto lesivo.

Cionondimeno, in casi di questo genere può procedersi per presunzioni e, specificatamente, si ritiene di potersi presumere (i) l'intensa sofferenza dei



familiari conviventi per la grave compromissione delle condizioni di salute del congiunto, (ii) lo stravolgimento nelle abitudini del nucleo familiare e la doverosa assistenza dei congiunti conviventi alla luce dello stato di salute di [redacted] ne, come detto, ha sostanzialmente bisogno di essere seguito ed aiutato in tutte le attività della vita quotidiana, (iii) la conseguente, per lo meno parziale, rinuncia allo svolgimento di altre attività con evidente peggioramento della qualità della vita.

Certamente rilevante ai presenti fini è, da ultimo, l'età dei soggetti coinvolti.

Al momento del sinistro, infatti, [redacted] aveva [redacted], la moglie

[redacted] in altri termini, l'evento dannoso si è verificato quando ancora la famiglia era composta da soggetti giovani così rompendo tragicamente una lunga e serena prospettiva di vita familiare in cui, oltretutto, la presenza di un marito e di un padre in salute svolge un ruolo fondamentale.

Cionondimeno deve, comunque, evidenziarsi che l'evento lesivo non ha compromesso le facoltà intellettive del soggetto cosicché la moglie e i figli potranno in ogni caso beneficiare della presenza rispettivamente di un marito e di un padre *compos sui* così persistendo quell'importante aspetto relazionale ed affettivo tra i membri della famiglia.

Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, il Tribunale stima equo liquidare il danno non patrimoniale sofferto dalla moglie e dai figli nella somma, per ciascuno di essi, di € 100.000,00 da considerarsi all'attualità.

Diverse considerazioni devono essere, invece, svolte con riferimento alla posizione dei genitori, evidenziandosi preliminarmente che, anche in tal caso, la parte non ha dedotto alcuna specifica allegazione.

In primo luogo, rileva ai presenti fini la circostanza per cui i genitori non convivevano con il figlio cosicché la presenza dello stesso nella loro vita, in

assenza di deduzioni e prove sul punto, deve ritenersi circoscritta con conseguente minore ricaduta avuto riguardo alle abitudini di vita della coppia genitoriale. Deve, poi, valutarsi l'età avanzata degli stessi (in particolare, il padre è nato il [redacted] la madre è nata il [redacted] nonché l'ulteriore circostanza per cui dal certificato di famiglia del 24.1.1973 emerge che [redacted] [redacted] il primo di ben quattro figli avuti dalla coppia. Da ultimo, proprio l'età avanzata dei genitori porta a ritenere che gli stessi ben poco potranno contribuire nella necessaria attività di aiuto e sostegno di cui il figlio ha bisogno cosicché le relative abitudini di vita, sempre in assenza di allegazioni di diverso tenore e relativa prova sul punto, si ritiene non abbiano subito significative alterazioni.

Ciò detto è, dall'altra parte, indubbio che le riportate condizioni di salute del figlio abbiano e continuino a provocare una grave sofferenza nei genitori e ciò avuto riguardo anche alla giovane età del figlio al momento del fatto.

Tenuto conto di tali valutazioni si stima equo quantificare il danno non patrimoniale sofferto dai genitori in € 35.000,00 per ciascuno di essi da considerarsi all'attualità.

Per quanto attiene, invece, ai danni patrimoniali, deve essere riconosciuto a favore di [redacted] il danno derivante dalla perdita totale della capacità lavorativa generica e specifica secondo quanto accertato dal C.T.U. (*“le infermità subite hanno in toto inabilitato il soggetto, non più idoneo a svolgere non solo la sua attività lavorativa di operaio tecnico specializzato ma qualsiasi proficuo lavoro - soggetto non più collocabile neppure ope legis come invalido civile”*), che ha determinato la necessità di richiedere il pensionamento anticipato.

A tale proposito, rileva innanzitutto far presente che *“l'anticipato pensionamento di invalidità non esclude, se frutto di una scelta necessitata del lavoratore, il nesso di causalità tra l'invalidità e la perdita del reddito di lavoro*

*dipendente che, dunque, deve essere riconosciuta in quanto lucro cessante; il reddito che il lavoratore trae dal pensionamento, in quanto dipendente da un titolo diverso, non può compensare il costo del danno legato alla perdita del reddito di lavoro dipendente ricollegabile, sotto il profilo causale, alla invalidità” (Cass. n 15822/2005).*

Ciò detto, tenuto conto dei redditi netti di [REDACTED] come da buste paga in atti (docc. n. 21 e 22) e tenuto conto altresì quale criterio equitativo del triplo della pensione sociale di cui al R.D. 1403/1922, può essere riconosciuta a favore di [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno per la perdita della capacità lavorativa la somma dallo stesso richiesta pari ad € 300.000,00 da considerarsi all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Non può essere, invece, accolta la domanda risarcitoria derivante dalla circostanza per cui, non venendo versati gli ulteriori contributi previdenziali che invece il datore di lavoro avrebbe continuato a versare nel caso in cui l'attore avesse proseguito a svolgere la propria attività lavorativa, percepirà una pensione di minor importo stante l'estrema genericità della domanda proposta e la totale assenza di elementi e criteri per la quantificazione del danno lamentato così come, per gli stessi motivi, deve essere rigettata la domanda risarcitoria relativa all'omesso versamento della quota relativa a [REDACTED] - Fondo Pensione Complementare Dipendenti del Gruppo [REDACTED] con conseguente dedotta perdita patrimoniale costituita dal ridotto assegno pensionistico.

Non può, infine, essere riconosciuto il danno per i lavori di rifacimento del bagno non potendosi ritenere sufficiente il preventivo di spesa prodotto in giudizio da parte attrice.

Deve, da ultimo, evidenziarsi che le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, stante anche la data di aggiornamento delle tabelle utilizzate (2014), devono ritenersi espresse in valore attuale cosicché il

compendio risarcitorio va devalutato a ritroso fino al momento del fatto e gli interessi legali vanno calcolati sulle annualità via via rivalutate.

La rivalutazione monetaria e gli interessi spettano anche sugli anticipi per spese varie e decorrono dalla data dei singoli esborsi.

Detti accessori maturano sul capitale iniziale e poi sulle sole somme che dovessero residuare per effetto di eventuali parziali pagamenti effettuati.

Dalla data della sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali.

Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale delle domande attoree, devono essere compensate per la metà con condanna di parte convenuta alla refusione della restante metà.

Le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di [redacted] definitivamente pronunciando, disattesa od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) accerta e dichiara la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di [redacted] relazione ai trattamenti medici operati sulla persona di [redacted] per cui è causa;
- 2) condanna l'Azienda Ospedaliera della Provincia di [redacted] al pagamento a favore di [redacted] della somma complessiva di € 1.158.160,25 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
- 3) condanna l'Azienda Ospedaliera della Provincia di [redacted] al pagamento a favore di (i) [redacted] della somma di € 100.000,00, (ii) [redacted] della somma di € 100.000,00, (iii) [redacted] della somma di € 100.000,00, (iv) [redacted] della somma di € 35.000,00, (v) [redacted] della somma di € 35.000,00, a titolo di

risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;

- 4) compensate le spese di lite nella misura della metà, condanna l'Azienda Ospedaliera della Provincia di [redacted] al pagamento a favore di parte attrice della restante metà che, in tale misura, liquida in € 20.000,00 oltre al rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 5) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta.

Così è deciso [redacted] 5 settembre 2014

(Il Giudice Unico)

[redacted]  
*[Handwritten signature]*

depositato in cancelleria  
[redacted] 09 OTT 2014  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Silvia Di Biase



*[Handwritten signature]*